

**Civile Ord. Sez. L Num. 19442 Anno 2018**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE**

**Relatore: DE FELICE ALFONSINA**

**Data pubblicazione: 20/07/2018**

**ORDINANZA**

sul ricorso 3231-2013 proposto da:

GARRO SALVATORE C.F. GRRSVT47H20D5400,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
GERMANICO 172, presso lo studio  
dell'avvocato NATALE CARBONE, che lo  
rappresenta e difende giusta procura  
speciale per Notaio;

2018

1721

- **ricorrente** -


**contro**



PROVINCIA REGGIO CALABRIA, in persona del  
Presidente pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17,  
presso lo studio dell'avvocato MICHELE ROMA,  
rappresentata e difesa dall'avvocato  
MARIARITA STILO giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1169/2012 della CORTE  
D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il  
23/07/2012 R.G.N. 1744/2010.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve that descends and then loops back up, followed by several smaller, more intricate loops and flourishes.

**RILEVATO CHE:**

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, a conferma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda di Salvatore Garro, dirigente della Provincia dall'1/10/1976, con cui lo stesso chiedeva che fosse accertata l'illegittimità della valutazione negativa attribuita dal Nucleo di valutazione con riferimento all'attività dallo stesso svolta nell'anno 2002 e la conseguente illegittimità del decreto del Presidente della Provincia n.49 del 31/3/2003 che lo aveva assegnato alla struttura di staff denominata Ufficio studi e ricerche della Segreteria tecnica del Presidente, e domandava il risarcimento del danno da demansionamento nella misura di Euro 50.000;

la Corte d'Appello ha ritenuto non provato il demansionamento, e, sul presupposto che non sussiste un diritto al mantenimento dell'incarico dirigenziale, ha attribuito il mancato conferimento di esso alla valutazione "non del tutto positiva" ottenuta per l'anno 2002, le cui ragioni erano rimaste incontestate da parte dello stesso appellante;

per la cassazione di tale sentenza ricorre Salvatore Garro con tre motivi, cui resiste con tempestivo controricorso la Provincia di Reggio Calabria;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

**CONSIDERATO CHE:**

con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., il ricorrente deduce "Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"; la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in relazione al provvedimento relativo all'assegnazione in staff e avrebbe motivato in modo contraddittorio in ordine al mancato conferimento di un incarico dirigenziale, comportante la gestione di risorse umane, di pari dignità di quello rivestito in precedenza;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., lamenta "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sotto diverso e autonomo profilo"; avendo, la domanda, prioritariamente ad oggetto la verifica del rispetto della procedura prevista per il conferimento degli incarichi dirigenziali, a nulla rileva l'affermazione del tutto lacunosa ed insufficiente, su cui la Corte avrebbe fondato il rigetto, secondo la quale il dirigente non sarebbe titolare di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

un diritto al rinnovo del contratto o alla conservazione dell'incarico precedentemente conferito;

con il terzo e ultimo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ."; si richiama alla giurisprudenza di questa Corte per affermare che la norma civilistica troverebbe applicazione nei confronti della cd. dirigenza tecnica, cui il ricorrente apparteneva in base a una professionalità giammai divenuta oggetto di contestazione da parte avversa;

la prima e la seconda censura, esaminate congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

le censure, anzitutto, non si sottraggono al difetto della non autosufficienza, dal momento che la difesa di parte ricorrente non allega né trascrive provvedimenti sui quali pretende di fondare le sue doglianze, siccome necessari a porre il Giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure, rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza che sia necessario accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (*ex multis* cfr. Cass.n.18960/2017);

in particolare, non risulta prodotto il decreto dirigenziale relativo all'assegnazione presso l'ufficio di staff, che si suppone non avesse pari dignità rispetto a quello precedentemente ricoperto;

così come dedotti da parte ricorrente, i vizi rilevati nelle prime due censure, fuoriescono dal perimetro fissato dall'art. 360, n.5 del codice di rito, là dove essi si riferiscono non già a fatti storici, secondo la corretta declinazione del vizio di motivazione, bensì a questioni giuridiche (Cass. n.17761/2016, n.21152/2014; n.2805/2011), sulle quali, come si rileva dall'esame della terza censura, questa Corte ha avuto già modo di pronunciarsi;

la terza censura è infondata;

questa Corte, in fattispecie sovrapponibile, ha espresso il seguente principio di diritto, cui in questa sede s'intende dare continuità : "Nel lavoro pubblico alle dipendenze di un ente locale, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente, perciò, - anche in difetto della espressa previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n.165 del 2001, stabilita per le Amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 cod.

civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto di dirigente pubblico” (Cass. n.4621/2017);

nel caso controverso la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del predetto principio di diritto;

in definitiva, non meritando le censure accoglimento, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 *bis* dello stesso art.13.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 18 aprile 2018